Causa Pia Gloria Serrilli e altri c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 gennaio 2008 (ricorsi nn. 77823/01, 77827/01 et 77829/01)

Causa De Pascale c. Italia – Prima Sezione – sentenza 17 gennaio 2008 (ricorso n.. 71175/01)

Causa Serrilli c. Italia – Quarta Sezione – sentenza 17 luglio 2008 (ricorso n. 77822/01)

Causa Capone n. 2 c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 22 luglio 2008 (ricorso n. 62592/00)

Causa Guiso-Gallisay c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 21 ottobre 2008 (ricorso n. 58858/00

(liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà)

Relativamente ai ricorsi in titolo la Corte ha liquidato l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con precedenti pronunce[1].

In particolare, nella sentenza *Capone n. 2* la Corte ha concesso a titolo di danni materiali, una somma pari al valore di mercato del fondo espropriato al momento dell'espropriazione, rivalutato e comprensivo degli interessi, nonché, quanto ai danni morali, una somma per la frustrazione derivante dallo spossessamento illegale.

Nella sentenza *Guiso-Gallisay*, la Corte ha modificato il proprio orientamento in tema di criteri di calcolo del risarcimento dei danni da espropriazione indiretta, affermando che il criterio di calcolo fino a quel momento seguito (consistente nel riconoscere alle vittime una somma pari al valore attuale del fondo espropriato aumentata dal plusvalore apportato dalla costruzione delle opere) poteva comportare delle disparità di trattamento tra i ricorrenti in relazione alla natura dell'opera pubblica realizzata dalla Pubblica Amministrazione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato che, al fine di valutare il pregiudizio subito dai ricorrenti, si sarebbe dovuta prendere in considerazione la data in cui gli interessati hanno avuto la certezza giuridica di aver perso i loro diritti di proprietà sul bene espropriato. Pertanto, a titolo di risarcimento del danno da espropriazione indiretta, viene riconosciuta dai giudici di Strasburgo una somma pari al valore venale del bene calcolato con riferimento alla suddetta data da parte della autorità nazionali, rivalutato e comprensivo degli interessi maturati fino alla pronuncia della Corte.

[1] *Capone n. 2 c. Italia* , sentenza 15 luglio 2005, *Guiso-Gallisay c. Italia*, sentenza 8 dicembre 2005, *Serrilli c. Italia*, sentenza 6 dicembre 2005, *Pia Gloria Serrilli e altri c. Italia*, sentenza 17 novembre 2005, De Pascale c. Italia, sentenza 17 novembre 2005 (vedi Quaderno n. 2 di questo Osservatorio, pag. 85).